



# COMUNE DI ANCONA

Direzione Manutenzioni,  
Frana e Protezione Civile  
U.O. Tecnologia e Protezione Civile  
Piazza XXIV Maggio 1, 60100 Ancona

**ORDINANZA n. 14 / 2018**

Prot. Gen. 32675 del 25/02/2018

**OGGETTO: Esercizio degli impianti termici - D.P.R. n. 74 del 16/04/2013**

**Deroga alla durata giornaliera massima di attivazione degli impianti termici, a servizio degli edifici pubblici e privati, per il periodo dal 25/02/2018 al 02/03/2018 compreso.-**

## IL SINDACO

In considerazione della situazione meteo prevista per i prossimi giorni, così come risultante dal Bollettino Meteorologico per la Regione Marche, tale da giustificare la deroga alla durata giornaliera massima di attivazione degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati ubicati nel territorio del Comune di Ancona;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2. del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, per la Zona Climatica D, della quale fa parte il Comune di Ancona, l'esercizio degli impianti termici è consentito dal 1° novembre al 15 aprile per una durata massima di ore 12 giornaliere;

**VISTO** l'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 che prevede che il sindaco con propria ordinanza, può ampliare a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici sia nei centri abitati sia nei singoli immobili in deroga a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del medesimo D.P.R.;

**RITENUTO** che ricorrono le condizioni per autorizzare la deroga alla durata massima di attivazione degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati compresi nel territorio del Comune di Ancona oltre le 12 ore giornaliere, a decorrere dal 25/02/2018 al 02/03/2018, ferme restando le disposizioni previste per gli edifici e i casi indicati al medesimo art. 4, comma 5 e 6 citato del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013;

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267/2000 - Testo Unico Enti Locali e successive modifiche;


## AUTORIZZA

**IN DEROGA ALL'ART. 4 DEL DPR 74/2013, L'ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI COMPRESI NEL COMUNE DI ANCONA OLTRE LE 12 ORE GIORNALIERE CONSENTITE IN VIA ORDINARIA, PER IL PERIODO DAL 25/02/2018 AL 02/03/2018, NEL RISPETTO DEI VALORI MASSIMI DELLA TEMPERATURA AMBIENTE STABILITI DALL'ART. 3 DEL D.P.R. N. 74/2013.**

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente esecutivo e va pubblicato all'Albo Pretorio del Comune. Ai sensi delle normative vigenti il responsabile del procedimento è l'ing. Andrea Vissani.

Dalla Residenza Municipale,

**IL SINDACO**  
Avv. Valeria Mancinelli  
VICESINDACO  
PIERPAOLO SEDIARI



# COMUNE DI ANCONA

Direzione Manutenzioni,  
Frana e Protezione Civile  
U.O. Tecnologia e Protezione Civile  
Piazza XXIV Maggio 1, 60100 Ancona

**ORDINANZA n. 16 / 2018**

Prot. Gen. 32675 del 25/02/2018

**OGGETTO:** Esercizio degli impianti termici - D.P.R. n. 74 del 16/04/2013  
Deroga alla durata giornaliera massima di attivazione degli impianti termici, a servizio degli edifici pubblici e privati, per il periodo dal 25/02/2018 al 02/03/2018 compreso.-

.....

**IL PRESENTE ATTO VERRA' INVIATO TRAMITE P.E.C. A:**

- ▲ **PREFETTURA DI ANCONA** - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona  
[protocollo.prefan@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefan@pec.interno.it)

.....

**IL PRESENTE ATTO VERRA' TRASMESSO A MEZZO PROTOCOLLO INTERNO A:**

- ▲ Comune di Ancona, Servizio Comunicazione Istituzionale - URP
- ▲ Comune di Ancona, Servizio Stampa

.....

**Scheda pro TRASPARENZA relativa:**

▲ a Decreto / Ordinanza sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

▲ a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n. \_\_\_\_\_

**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).**

(1) IL PRESENTE ATTO **NON VA** PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 con modalità (integralmente o per estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell'ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

**IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:**

X per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.

**anche ai fini dell'efficacia dell'Atto:**

a) "La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi \* dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, \* di collaborazione o \* di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell' ammontare erogato (...) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi." (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) "Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (...)" (ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli "incarichi" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente) dall'incaricato: "Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilita' di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico." (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione

PER DELEGA DI FIRMA  
IL FUNZIONARIO TECNICO P.O.  
ING. RICCARDO BURGONONI

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE** ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 (*"atti e provvedimenti amministrativi"*)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (D.Lgs 196/2003) E DELLE "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione  
PER DELEGA DI PIRES  
IL FUNZIONARIO TECNICO TIT. P.O.  
ING. RICCARDO BERGOGNANI

(1) IL PRESENTE ATTO **NON VA** PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

- ^ Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".
- ^ Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".